

manutentivi e impiantistici elettrici, idraulici, di vigilanza e tecnici per la gestione eventi» predisposti rispettivamente dal Dipartimento politiche sociali e salute e dal Dipartimento protezione civile di Roma Capitale, di cui agli elaborati sotto indicati, allegati e parte integrante e sostanziale della presente ordinanza:

studio di fattibilità per i siti 1. area Vaticano, 3. Tiburtina e 5. piazza di Porta Metronia;

studio di fattibilità per il sito 2. Termini;

studio di fattibilità per il sito 4. Ostiense;

3. di autorizzare fin da ora il posizionamento delle tendostrutture temporanee in parola sul territorio di Roma Capitale, nei siti individuati nelle singole proposte progettuali di che trattasi, nel rispetto delle prescrizioni ed indicazioni acquisite nei pareri espressi dalle amministrazioni coinvolte, e per la durata di quindici mesi;

4. di dare mandato al Dipartimento politiche sociali e salute e al Dipartimento protezione civile di Roma Capitale affinché provvedano a dare immediata attuazione agli adempimenti conseguenti alla emanazione della presente ordinanza;

5. di autorizzare, in deroga alle disposizioni di cui alla lettera *d*) del comma 1 dell'art. 7 del vigente codice della strada, la riserva di aree di parcheggio in favore della società RFI S.p.a. nelle aree in Roma - via di Santa Bibiana e piazzale dei Partigiani - individuate nelle planimetrie allegate alla nota del Dipartimento politiche sociali di Roma Capitale prot. QE/291120 del 15 novembre 2024;

6. di demandare alla polizia locale di Roma Capitale di assumere i necessari provvedimenti per dare corso alle disposizioni di cui al precedente punto 6;

7. la pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Commissario straordinario di Governo, raggiungibile al seguente indirizzo <http://commissari.gov.it/giubileo2025>

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante «Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo.» e successive modificazioni ed integrazioni.

Roma, 4 dicembre 2024

*Il Commissario straordinario
di Governo*
GUALTIERI

AVVERTENZA:

Gli allegati richiamati nell'ordinanza commissariale n. 52/2024 sono stati pubblicati sul sito del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo 2025 e sono consultabili all'indirizzo <http://commissari.gov.it/giubileo2025>

24A06566

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 26 novembre 2024.

Modifiche e integrazioni al regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, concernente gli schemi per il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che sono tenute all'adozione dei principi contabili internazionali di cui al titolo VIII (Bilancio e scritture contabili), capo I (Disposizioni generali sul bilancio), capo II (Bilancio di esercizio), capo III (Bilancio consolidato) e capo V (Revisione legale dei conti) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (Provvedimento n. 152).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria e le successive modificazioni e integrazioni;

Visto il Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante l'esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS);

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142 recante attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonché all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni e le successive modificazioni e integrazioni;



Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private e le successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare, l'art. 13 che istituisce l'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012 che ha approvato lo Statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;

Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS;

Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS;

Visto il regolamento (UE) 2017/1988 della Commissione del 3 novembre 2017 che ha esteso l'ambito di applicazione delle modifiche all'IFRS 4 per consentire al settore assicurativo di un conglomerato finanziario, che soddisfi determinati criteri, il rinvio dell'applicazione dell'IFRS 9;

Visto il regolamento (UE) 2021/2036 della Commissione del 19 novembre 2021 che ha adottato in Europa l'IFRS 17 e che ha previsto la possibilità per le imprese di non applicare il paragrafo 22 dell'IFRS 17 a talune fattispecie dei gruppi di contratti assicurativi;

Visto il regolamento (UE) 2022/357 della Commissione del 2 marzo 2022 che ha modificato lo IAS 1 e lo IAS 8 per chiarire le differenze tra principi contabili e stime contabili per garantire l'applicazione coerente dei principi contabili e la contabilità dei bilanci;

Premesso che le modifiche al regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, apportate con il presente Provvedimento, sono state oggetto di pubblica consultazione dal 15 febbraio al 16 aprile 2022;

Considerato che il regolamento (UE) 2021/2036 della Commissione del 19 novembre 2021 e il regolamento (UE) 2022/357 della Commissione del 2 marzo 2022 hanno previsto che le imprese applichino l'IFRS 17 e le modifiche allo IAS 1 e allo IAS 8 a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2023 o successivamente;

ADOTTA
il seguente provvedimento:

Art. 1.

Modifiche agli articoli 13 e 28 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007

1. Gli articoli 13 e 28, comma 2, del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 al nono, al dodicesimo e al quattordicesimo periodo sono sostituiti, rispettivamente,

come segue: «Dinamica del valore di bilancio dei contratti di assicurazione emessi distinta per elementi sottostanti alla misurazione», «Ricavi e costi assicurativi derivanti dai contratti di assicurazione emessi - Composizione», «Ripartizione dei costi per servizi assicurativi e altri servizi».

Art. 2.

Modifiche all'allegato 1 al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007

1. Sono apportate modifiche all'allegato 1 «Istruzioni per la compilazione degli schemi del bilancio assicurativo IAS/IFRS».

Art. 3.

Modifiche all'allegato 2 al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007

1. Sono apportate modifiche all'allegato 2 «Schemi del bilancio assicurativo IAS/IFRS».

Art. 4.

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ad eccezione della tabella di Nota Integrativa «Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie» che va fornita a partire dal bilancio di esercizio 2025.

Roma, 26 novembre 2024

p. il Direttorio integrato
Il Presidente
SIGNORINI

AVVERTENZA:

Per gli allegati del regolamento 7/2007 modificati dal Provvedimento IVASS n. 152/2024 si rimanda al sito istituzionale IVASS al seguente link:

<https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/regolamenti/2007/n07/index.html>

24A06578

